

CAMERA DEI DEPUTATI N. 393

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, MANCINI VINCENZO, BIANCHINI, DEGENNARO, FOSCHI, ARMELLIN, ANDREOLI, ANSELMI, AZZARO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BONFERRONI, CACCIA, CAFARELLI, CASATI, CASINI CARLO, COLONI, CORSI, PORTATADINO, RINALDI, FIORI, FORNASARI, GARAVAGLIA, LATTANZIO, LUCCHESI, MANFREDI, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, PAGANELLI, RICCI, RIGHI, RAVASIO, PERRONE, RABINO, RADI, REBULLA, RUSSO RAFFAELE, SARETTA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, URSO, USELLINI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, ZUECH, ALESSI, ANTONUCCI, ASTONE, ASTORI, BATTAGLIA PIETRO, BODRATO, BORRA, BROCCA, CAMPAGNOLI, CARELLI, CARRUS, CASINI PIERFERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CILIBERTI, COBELLIS, CONTU, COSTA SILVIA, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FOTI, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI, GALLI, GITTI, GRIPPO, LEONE, LIA, MALVESTIO, MANNINO CALOGERO, MARTINI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PIREDDA, PUJIA, QUARTA, RICCIUTI, ROSINI, RUSSO VINCENZO, SENALDI, TANCREDI, TORCHIO, VAIRO, VECCHIARELLI

Presentata il 2 luglio 1987

Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 luglio 1961, n. 579, successivamente modificata ed integrata dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903, ha risolto il problema dell'inserimento del clero italiano nel sistema previdenziale, problema che da tempo formava oggetto di dibattito e contrasti in sede politica, data la peculiarità dei soggetti destinatari della norma e la difficoltà di inquadrare dal punto di

vista giuridico l'attività che doveva porsi alla base del rapporto assicurativo.

La normativa richiamata, con l'istituzione del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per il clero, ha dato alla categoria un definitivo assetto previdenziale assolvendo al preciso precetto costituzionale che vuole che sia garantito a tutti i cittadini che lavorano il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di

vita in caso di malattia, invalidità e vecchiaia.

Destinatari di tali disposizioni sono stati, peraltro, unicamente gli appartenenti ai « clero secolare » e, con la legge n. 580 in pari data, i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, mentre sono stati esclusi tutti gli appartenenti a famiglie religiose che vivono secondo una « regola » e che svolgono attività di tutto rilievo per la comunità nazionale nel campo sociale, educativo, sanitario, ecc., e che meritano, per la loro natura e rilievo sociale, una completa ed esauriente tutela previdenziale, così come questa è garantita alla generalità dei lavoratori, siano essi subordinati o autonomi.

È da notare, inoltre, che molte prestazioni degli appartenenti alle famiglie religiose, quali ad esempio quella della direzione di parrocchie, assumono un ruolo per nulla simile da quello svolto dal « clero secolare ».

Appare quindi necessario, in armonia con il costante orientamento del legislatore, estendere il campo di applicazione del sistema di sicurezza sociale ricomprendendovi una categoria che vanta, a buon diritto, i titoli per partecipare al sistema stesso ed evitare così che cittadini che hanno dedicato la propria attività ed il proprio lavoro in favore della collettività restino privi di tutela al verificarsi dello stato di bisogno.

Né al riguardo può assumere rilievo, sia formale sia sostanziale, l'obiezione che gli interessati sono ospitati nelle case delle famiglie religiose, dato che tali obiezioni non rivestono, ai fini che qui interessano, fondamento giuridico e non tengono conto né della precarietà delle entrate di tali famiglie religiose, né del fatto che quando i « religiosi » non sono più in grado di partecipare al proprio e altrui sostentamento, divengono soggetti passivi, sul piano amministrativo, ai quali la famiglia religiosa è tenuta a provvedere.

Ancora più grave è la posizione dei membri che abbandonano l'Istituto di ap-

partenenza e che si trovano a dover affrontare la vita privi di qualunque precedente copertura assicurativa.

Ad ovviare a questo stato di cose, il presente progetto di legge istituisce un apposito Fondo assicurativo analogo a quello stabilito per il clero e i ministri del culto con le citate leggi n. 579 del 1961 e n. 580 del 1961 destinato ai religiosi delle congregazioni maschili e femminili non altrimenti tutelati. Più precisamente si tratta delle famiglie religiose che il nuovo codice di diritto canonico (entrato in vigore il 27 novembre 1983) designa con il termine di « Istituti religiosi » e di « Società di vita apostolica ».

In armonia con quanto sopra esposto l'articolo 1 del disegno di legge istituisce il « Fondo di previdenza per i membri degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica » affidandone la gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli articoli 2, 3 e 4 determinano gli scopi del fondo, la istituzione, la composizione ed i compiti degli Organi di vigilanza.

L'articolo 5 individua i soggetti tenuti all'iscrizione al Fondo di previdenza.

Con gli articoli 6 e 7 vengono stabiliti i contributi obbligatori e volontari dovuti al Fondo e le modalità di versamento degli stessi.

I requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità ed ai superstiti sono disciplinati dagli articoli da 8 a 10 mentre gli articoli 11 e 12 fissano gli importi, la decorrenza e le modalità di pagamento delle pensioni, richiamandosi, per quanto concerne la decorrenza e la erogazione delle pensioni, alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 13 regola i casi di concorso di pensione a carico del Fondo con pensioni liquidate da altre forme di previdenza, prevedendone la parziale cumulabilità. Con gli articoli 14 e 15 vengono dettate norme per la liquidazione e decorrenza delle pensioni supplementari

sia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che a carico del Fondo.

L'articolo 16 estende alle pensioni del Fondo i criteri di perequazione automatica in vigore dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 17 stabilisce gli oneri a carico dello Stato e la relativa copertura.

L'articolo 18 prevede requisiti ridotti per la concessione della pensione nel primo periodo di applicazione della legge.

L'articolo 19, infine, estende al Fondo i benefici, le esenzioni ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria nonché le norme che regolano il contenzioso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica).

1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il « Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica » che nel presente e negli articoli seguenti è indicato con la parola « Fondo »; parimenti è indicato con termine « Istituto » sia l'Istituto religioso sia la società di vita apostolica.

2. Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività; nonché le entrate e le spese di esercizio.

4. L'INPS accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento.

5. Ogni cinque anni l'INPS provvede alla verifica tecnica sull'equilibrio del Fondo. In relazione alle risultanze di tale verifica la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro sentito il Comitato di vigilanza di cui al successivo articolo 3.

6. Presso la gestione del Fondo è costituita una riserva il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale data.

ART. 2.

(Finalità).

1. Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 12.

ART. 3.

(Comitato di vigilanza - Competenza).

1. Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano le attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esprimere parere sui provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo nonché sui bilanci preventivi annuali, sui rendiconti annuali e sulle periodiche verifiche tecniche.

ART. 4.

(Comitato di vigilanza - Composizione).

1. Il Comitato di vigilanza del Fondo è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'INPS o un consigliere di amministrazione da lui delegato, che presiede il Comitato;

b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con

qualifica non inferiore a dirigente o equiparata;

c) sei rappresentanti degli organismi che rappresentano gli Istituti a livello nazionale, designati tre dalla Conferenza italiana superiori maggiori (CISM) e tre dalla Unione superiore maggiori d'Italia (USMI).

2. I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5.

(Assoggettamento al Fondo).

1. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i membri di cittadinanza italiana e residenti in Italia, appartenenti a Istituti religiosi maschili e femminili che abbiano almeno una casa religiosa nel territorio della Repubblica, a partire dal quarto anno successivo all'incorporazione all'Istituto e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità.

2. L'iscritto che dal superiore venga destinato all'estero ha facoltà di chiedere la prosecuzione volontaria dell'assicurazione ai sensi del successivo articolo 7. Analoga facoltà spetta a chi abbandoni o venga dimesso dall'istituto, con l'assunzione a proprio carico degli oneri assicurativi.

3. In caso di passaggio ad altro istituto, il superiore locale del nuovo istituto è tenuto a darne notizia all'INPS ai fini degli adempimenti della presente legge.

4. Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i soggetti iscritti ad altri Fondi pensionistici od autorizzati alla prosecuzione volontaria ovvero titolari di pensione a carico di uno o più dei Fondi predetti. Sono, altresì, esclusi dall'iscrizione al Fondo i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

5. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1, è richiesta l'attestazione del superiore locale dell'istituto.

6. I contributi versati al Fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

ART. 6.

(Finanziamento del Fondo).

1. Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione nonché dai contributi volontari a carico degli iscritti e dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 17.

2. Il contributo dovuto per ogni iscritto è versato tramite l'Istituto di appartenenza ed è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo. In sede di prima applicazione della presente legge esso è di importo pari a quello dovuto per il Fondo di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

3. Il contributo è dovuto dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo ed è versato all'INPS in rate bimestrali posticipate.

4. Prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'INPS è tenuto a darne avviso all'Istituto di appartenenza e a concedere un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

5. In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale.

6. Il superiore locale dell'Istituto ove l'iscritto risiede è tenuto a fornire, a richiesta, all'INPS, i dati e gli elementi occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 7.

(Prosecuzione volontaria).

1. L'iscritto nei confronti del quale è venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, può proseguire l'iscrizione medesima, mediante il versamento dei contributi volontari.

2. La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo ed i versamenti possono essere effettuati dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'INPS.

3. Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalità e nell'importo previsto al precedente articolo 6.

ART. 8.

(Pensioni di vecchiaia).

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno quindici contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

2. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

ART. 9.

(Pensioni di invalidità).

1. Il diritto alla pensione di invalidità si acquista, a domanda, quando siano trascorsi almeno cinque anni della data iniziale dell'iscrizione al Fondo e siano stati versati al Fondo stesso almeno cinque contributi annui.

2. Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio servizio a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

3. L'accertamento dell'invalidità è effettuato dall'INPS che ha facoltà di sottoporre l'iscritto a visita medica nonché agli eventuali accertamenti clinici necessari.

4. Il superiore locale dell'Istituto cui l'interessato appartiene è tenuto a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

5. La continuazione dell'attività propria da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidità, non esclude la liquidazione della pensione stessa, sempreché l'attività medesima risulti svolta con usura. Il relativo accertamento viene effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito il superiore locale dell'Istituto.

6. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

7. Nel caso di iscritto dimesso dall'Istituto l'accertamento dello stato invalidante avviene secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

ART. 10.

(Pensioni di reversibilità).

1. La pensione di reversibilità spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del Fondo o dell'iscritto che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo stesso almeno cinque contributi annui.

2. Per quanto concerne i beneficiari e i requisiti per il diritto alla pensione di cui al comma 1, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianità assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sentito il

parere del Comitato di cui all'articolo 3 che decide in via definitiva gli eventuali ricorsi.

3. Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la porzione di anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

ART. 11.

(Importo della pensione).

1. Le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono costituite da una quota minima pari all'importo del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Alla quota indicata nel comma 4, si aggiunge, per ogni anno di contribuzione eccedente il quindicesimo, una quota di importo pari a quello in vigore ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La pensione ai superstiti è corrisposta agli aventi diritto di cui al precedente articolo, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

4. La pensione di reversibilità non può essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1.

ART. 12.

(Decorrenza della pensione).

1. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

2. Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al comma 2 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la do-

manda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

3. La pensione di invalidità, al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

4. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo.

5. Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'INPS.

ART. 13.

(Cumuli).

1. Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui al precedente articolo 11, non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero.

2. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente articolo il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo è integrato dal Fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.

3. Le somme trattenute a cura dell'INPS a norma del comma 2 sono devolute al Fondo.

4. Per l'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, l'iscritto è tenuto a dichiarare all'INPS la propria qualità di pensionato.

ART. 14.

(Pensione supplementare dell'assicurazione generale obbligatoria).

1. Qualora il titolare di pensione del Fondo possa far valere contributi versati o

accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.

ART. 15.

(Pensione supplementare del Fondo).

1. I periodi di iscrizione al Fondo, che non siano sufficienti a garantire il titolo ad una pensione autonoma, danno diritto alla liquidazione, a domanda, di una pensione supplementare, qualora l'assicurato risulti titolare di pensione a carico di altri Fondi pensionistici.

2. Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o sia riconosciuto invalido.

3. La pensione supplementare diretta:

a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

b) è d'importo pari a tante quote aggiuntive di cui al secondo comma del precedente articolo 13 per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo. La frazione di un anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

4. La pensione supplementare è a carico del Fondo ed è reversibile in caso di morte del pensionato, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

5. In caso di morte del pensionato dei Fondi indicati nel comma 1 o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi versati nel Fondo, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme del Fondo

stesso, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

ART. 16.

(Adeguamento automatico delle pensioni).

1. Gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Il contributo a carico degli iscritti è aumentato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni; l'aumento ha effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.

ART. 17.

(Contributo dello Stato).

1. Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo annuo per ciascun iscritto pari a quello di pertinenza del Fondo di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

2. Al contributo indicato al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

(Norme transitorie).

1. I soggetti che compiano il sessantacinquesimo anno di età entro il primo quindicennio dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, hanno diritto alla concessione della pensione di vecchiaia qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo stesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano purché vi sia stata ininterrotta iscrizione al Fondo dalla data di entrata in vigore della presente legge, o, se successivo, dal termine di cui all'articolo 5, comma 1. I soggetti di cui al comma 1, che siano destinati all'estero dal superiore, possono effettuare i versamenti volontari con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è venuto a cessare l'obbligo dell'iscrizione.

ART. 19.

· *(Norme fiscali e di rinvio).*

1. Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge ed ai relativi contributi e prestazioni i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Si applicano altresì le norme dell'assicurazione predetta che regolano i termini e le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonché quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.